

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 02/04/2019

FATTO

La ricorrente, nel mese di settembre del 2018, chiedeva il rimborso di n.1 BFP a termine del valore di euro 5.000,00, intestato a lei e alla cointestataria, emesso in data 22/8/2001, ed appartenente alla serie AA2; l'intermediario negava il rimborso sulla base dell'intervenuta prescrizione del titolo, a suo dire avvenuta in data 22/8/2018.

Tanto premesso, la ricorrente tramite rappresentante volontario si è rivolta all'ABF e lamenta la mancata indicazione sul buono in oggetto sia della data di scadenza, sia del rendimento.

Inoltre, sottolinea la mancata indicazione sul buono del numero di serie, non essendo sullo stesso riportato "l'adesivo con le caratteristiche della serie in vigore che gli Uffici Postali usavano apporre all'epoca assieme ad un timbro che colpiva in parte l'adesivo ed in parte il certificato". Lamenta, inoltre, la mancata consegna dei fogli informativi al momento dell'emissione del buono, evidenziando che "in mancanza di tali elementi essenziali riportati sul buono, il beneficiario non poteva verificarne la scadenza ed il conseguente termine di prescrizione".

Chiede pertanto il rimborso del buono fruttifero.

Costitutosi, l'intermediario preliminarmente precisa che parte ricorrente, in sede di reclamo, aveva evidenziato l'impossibilità di riscuotere tempestivamente il buono fruttifero in oggetto, essendo venuta a conoscenza del titolo a pochi giorni dalla prescrizione per "invalidità di uno degli intestatari del titolo in questione".



A seguito di riscontro negativo al reclamo, in ragione dell'intervenuta prescrizione, la ricorrente presentava dunque ricorso all'Arbitro Bancario finanziario, sollevando in questa sede questioni relative alla carenza di indicazioni sul titolo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario si oppone quindi nuovamente alla pretesa di rimborso della ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono fruttifero postale in oggetto.

Anzitutto afferma che lo stesso appartiene alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica AA2, istituita con D.M. 29 marzo 2001 e collocata nel periodo compreso fra il 14/4/2001 e il 22/10/2001.

Il D.M. 19 dicembre 2000 introduttivo di una nuova disciplina in materia di B.F.P. e il D.M. 29 marzo 2001 dispongono che i titoli appartenenti alla serie AA2 siano liquidati in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione; alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto. Pertanto, nel caso di specie, "il B.F. sottoscritto in data 22.8.2001 scadeva il 22.8.2018. Pertanto, avendone parte ricorrente richiesto la riscossione nel mese di settembre 2018, il suddetto termine prescrizionale era già superato. Precisa poi la convenuta che, così come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 22 giugno 2007, "i buoni non rimborsati entro il termine prescrizionale di dieci anni decorrenti dalla maturazione dell'ultimo interesse sono da considerarsi ormai dormienti" e pertanto i relativi importi risultano confluiti, a norma delle legge n. 266/2005, nel fondo CONSAP S.p.A.; risultano pertanto non più restituibili.

Circa l'obbligo di informativa, conferma esservi stata piena tutela delle condizioni di trasparenza, essendo tutte le comunicazioni rivolte ai possessori dei B.F. a termine effettuate attraverso avvisi in G.U. e sul sito internet CDP, ossia "con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore". Inoltre, ricorda anche che l'art. 6 rubricato "Pubblicità e comunicazioni ai consumatori" del D.M. 19 dicembre 2000 prevede l'obbligo per l'intermediario di esporre nei propri locali un avviso delle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi consegnati ai clienti, all'atto di emissione, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi.

Pertanto, allegando copia del buono fruttifero in oggetto – essendo su questa più leggibili le condizioni del buono rispetto alla copia allegata in ricorso dalla ricorrente- afferma di aver osservato le regole di trasparenza previste, "essendo espressamente indicata sul titolo la dicitura a termine, la serie di appartenenza e la durata di 7 anni". Dunque, non sarebbe stato ingenerato nel cliente alcun affidamento circa l'appartenenza del titolo ad una serie diversa.

Quanto al termine prescrizionale, originariamente quinquennale, il D.M. 19 dicembre 2000, introduttivo di una nuova disciplina in materia di B.F.P., prevede all'art. 8, comma 1, che <i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo>, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale.

Successivamente, il D.M. 5 dicembre 2003 relativo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni "CDP S.p.A." disponeva il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze "MEF" alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione. Sulla base della normativa suddetta, i B.F.P. in argomento (ora, come specificato, trasferiti nella titolarità del MEF) sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e dunque disciplinati dalle norme per essi valevoli, di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico". L'art. 23 del D.P.R. sopra citato fa inequivocabilmente rinvio, per quanto attiene i termini di prescrizione, alle disposizioni del Codice Civile, che dunque devono applicarsi anche al caso di specie.



In tale quadro normativo, l'orientamento costantemente assunto dal competente Ministero opera nel senso di non dar corso al rimborso dei titoli in ordine ai quali sia spirato il termine prescrizione, anche al fine di garantire l'assoluta uniformità di trattamento tra i possessori di titoli del debito pubblico. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

La ricorrente, in sede di memoria di replica, insiste per l'accoglimento del ricorso, essendo a suo dire non rispettate le condizioni di trasparenza previste dalla legge.

Infatti afferma di non aver mai ricevuto i fogli informativi indicanti le caratteristiche del buono fruttifero in oggetto, la cui consegna risulta essere obbligatoria ex lege.

Sottolinea inoltre come la mera dicitura "a termine" apposta sul buono non sia pienamente indicativa del tempo di validità del buono, essendo di natura estremamente generica.

Precisa inoltre che alcun termine di prescrizione risulta opportunamente indicato, e che la serie di appartenenza è stata indicata semplicemente a penna, e non a macchina.

Allega, a fine probatorio, copia ingrandita fronte - retro del buono fruttifero in oggetto.

In sede di controrepliche, parte resistente si riporta integralmente alle controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso, stante il suo corretto operato.

DIRITTO

La questione concerne la richiesta da parte della ricorrente del rimborso di un buono fruttifero postale, serie "AA2", rispetto al quale l'intermediario lamenta l'intervenuta prescrizione.

La ricorrente chiede il rimborso del buono per euro 11.315,00.

La resistente chiede il rigetto del ricorso avendo operato correttamente ed essendo intervenuto il termine di prescrizione.

La questione va risolta dunque attraverso l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.

Osserva il Collegio che su entrambe le copie del buono versate in atti dalle parti risultano: la dicitura "A TERMINE", la data di emissione (22.08.2001), nonché l'indicazione apposta a penna della serie di appartenenza "AA2".

Inoltre - come precisato - sulla copia allegata da parte resistente risulta esservi la dicitura sul retro del buono, riportata sempre a penna, delle condizioni economiche applicate, vale a dire:

la durata di anni 7;

il rendimento (capitale +40%).

Appare assolutamente pacifico che il BFP oggetto del ricorso appartiene alla serie a termine "AA2", considerando anche che alla data di emissione dello stesso (22/8/2001) la stessa era l'unica vigente per i BFP a termine.

Dall'art. 6 del D.M. 19.12.2000, è statuito comunque che dalla data successiva alla relativa pubblicazione le condizioni dei BFP "non siano più riportate sul titolo, ma in appositi fogli informativi che saranno consegnati ai sottoscrittori".

Invero la ricorrente contesta che sul titolo non è riportata la scadenza, né il rendimento, lamentando, inoltre la mancata consegna del foglio informativo; tali circostanze non gli avrebbero consentito di conoscere il termine prescrizione.

Al riguardo, si precisa che non vi è prova che i fogli informativi siano stati effettivamente consegnati dall'intermediario al momento della sottoscrizione del Buono. Tuttavia, va considerato che le condizioni applicabili sono comunque stabilite da un atto normativo - quale il DM Tesoro del 19 dicembre 2000 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 300 del 27.12.2000), la cui conoscibilità potrebbe pertanto ritenersi pacifica.



Rileva il Collegio, in ogni caso, che la contestazione in esame pare potersi circoscrivere al comportamento tenuto dall'intermediario al momento della sottoscrizione del buono, avvenuta nell'anno 2001 e, quindi, in epoca anteriore al limite di competenza ratione temporis del Collegio.

Venendo al termine di prescrizione, di recente la questione della corretta individuazione della data di scadenza del titolo (giorno esatto o ultimo giorno dell'anno), da cui far decorrere il termine prescrizione, è stata sottoposta all'esame del Collegio di coordinamento.

Il Collegio di coordinamento ha enunciato nella decisione n. 8056/2019 il seguente principio di diritto: <Poiché il DM del Tesoro del 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, "al termine del settimo anno successivo a quello di emissione", la data di scadenza va individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione>.

Considerato quindi che il titolo è stato emesso il 22/8/2001 e che la richiesta di rimborso risale agli inizi di settembre 2018 (per pacifica ammissione delle parti), collocando il termine di scadenza alla fine dell'anno solare, dunque al 31/12/2008, l'ordinario termine di prescrizione di 10 anni sarebbe venuto a spirare il 31/12/2018 ossia successivamente alla richiesta di rimborso, che deve così considerarsi tempestiva. Ne consegue il diritto della istante (e della cointestataria) al rimborso del buono postale oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla riscossione del buono fruttifero nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO